



## **Organi di Giustizia**

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE**  
Avv. Lucia Ambrosino

**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.32488.451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

Proc. n. 36/14

Dec. n. 26/14

Il giorno 13 ottobre 2014, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

### **IL GIUDICE UNICO FEDERALE**

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

sul reclamo proposto dal signor **LOMBARDO Vincenzo**, nato a Milano il 14.4.1970 e residente in Gravina di Catania (Ct) alla via Umberto n. 25, tesserato 2014 con il Moto Club "SPORTING RACE", con tessera n. 14032811 e licenza n. E00921, avverso la mancata presentazione del pilota **BANDINI Pierluigi** alla fonometrica ed al parco chiuso al termine della seconda manche della classe Veteran Over 40 (MX2) della manifestazione denominata

Campionato italiano Motocross Senior svoltasi a Gazzane di Preseglie (BS) il 31 agosto 2014.

In particolare, il reclamante si duoleva del fatto che il predetto pilota BANDINI, al termine della citata gara, non essendosi, appunto, fermato perché sulla sua motocicletta venissero effettuate le dovute verifiche fonometriche al parco chiuso, veniva richiamato dai Commissari F.M.I. a tanto preposti, e, solo a seguito del predetto "richiamo, lo stesso Bandini rientrava per compiere tali incombenze. Invero, il reclamante medesimo, atteso che il BANDINI si era classificato secondo nella suddetta manche, si riteneva lesa da tale stato di cose poiché tra loro erano in contesa le prime due posizioni del Campionato Italiano Motocross, Categoria Veteran Over 40 MX2 e, quindi, il relativo titolo.

Il C.D.G.D. Toniolo, investito del reclamo, tuttavia, riteneva di non poterlo decidere sul campo di gara e, di conseguenza, trasmetteva i relativi atti alla C.S.N. ai sensi dell'art. 84.3 R.M.M..

---

Il G.U.F., letto il reclamo ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

#### OSSERVA

Il reclamo, nei termini prospettati dal pilota LOMBARDO, non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, l'esame della documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché della normativa di riferimento, non consente a questo Giudice di accogliere le richieste ivi contenute, per i motivi che appresso si spiegheranno.

I. Le circostanze rappresentate dal reclamante, sono state oggetto di una dovuta istruttoria, compiuta anche attraverso il parere reso dalla Commissione Sportiva Nazionale, che, nel caso che occupa, ai sensi della norma citata in premessa, ha inviato gli atti *de quibus* a codesto Giudice Unico, unitamente al proprio parere consultivo.

Ebbene, la C.S.N. ha giustamente evidenziato ciò che *ictu oculi* emerge dagli atti e dai documenti ufficiali di gara, e, cioè, che:

*«nel fascicolo di gara inviato dal Commissario di Gara Delegato è presente il rapporto del Commissario Tecnico Franceschini Carlo nel quale si*

*evince che il conduttore n. 7 BANDINI, al termine di gara 2, si allontanava senza svolgere la prova fonometrica e senza presentarsi al parco chiuso. Il Commissario evidenzia che lo stesso pilota, dopo circa tre minuti, si presentava, scusandosi per il ritardo, per le verifiche dimostrando, grazie alle punzonature controllate in ingresso gara, che sia il motociclo che il silenziatore erano quelli usati in manche».*

Non solo. Sempre dal citato rapporto, è desumibile che, per via della confusione creatasi a fine gara, anche altri piloti, oltre al BANDINI, non si erano presentati al parco chiuso per le verifiche dovute sui propri mezzi e che, richiamati, vi hanno provveduto in tempi brevissimi, *«circa tre minuti»*.

Il LOMBARDO, inoltre, in una precisazione inviata a mezzo posta elettronica, successivamente al reclamo presentato in sede di gara, precisamente, in data 2 settembre 2014, "accusa" il Bandini di aver violato l'articolo 25.8 dell'annesso Motocross per essere uscito e rientrato dal circuito di gara durante la corsa. La C.S.N., sul punto, ha rilevato: *«l'art. 25.8 non è applicabile perché, come da art. 27.1 dello stesso annesso, la gara era ufficialmente terminata»* e che *«sui regolamenti di specialità o sull'RMM non esiste un tempo limite per la presentazione del pilota alle verifiche fonometriche o al parco chiuso»*, ritenendo, quindi, il reclamo *«privo di fondamento»*.

II. Ciò premesso, va osservato che, in ragione della fidejussoria dei rapporti di gara e dei documenti ad essi correlati, le ragioni che il LOMBARDI pone a fondamento del proprio reclamo, indipendentemente dalla inapplicabilità al caso di specie dell'art. 25.8 dell'annesso Motocross (di cui si dirà in seguito), non appaiono supportate da ragionevoli riscontri probatori, soprattutto perché, come si evince dai predetti rapporti, la motocicletta del BANDINI ed il relativo silenziatore, erano quelli usati in gara. A tale riguardo, in ogni caso, deve evidenziarsi che, secondo il disposto dell'art. 59.4 R.M.M. 2013, *«Le dichiarazioni rese e quelle contenute nei rapporti di gara dei C.d.G., in occasione di manifestazioni ove sono designati, sono garantite da fede privilegiata»*. Come è noto, secondo il disposto degli artt. 2699 e ss. cod. civ., i

documenti cui è attribuita fede privilegiata e le dichiarazioni in essi contenute, fanno fede fino a querela di falso. È, pertanto, questo l'unico strumento giuridico per privare di efficacia di prova legale un documento assistito da fede privilegiata, come nel caso che occupa, senza che eventuali versioni differenti dal contenuto dei predetti rapporti possa assurgere a rango di prova, fermo restando, comunque, che, l'assunto del reclamante è smentito dagli stessi fatti contenuti nei citati rapporti e documenti, oltre che dalla circostanza per cui - come già evidenziato - non solo non è dato rinvenire nei regolamenti un tempo limite entro il quale il pilota deve presentarsi al parco chiuso per le dovute verifiche, ma anche perché il BANDINI ha superato, comunque, le predette verifiche, non incorrendo in alcuna regolarità.

III. Una ulteriore considerazione va fatta in ordine alle successive doglianze espresse dal reclamante con la citata comunicazione del 2 settembre 2014. Invero, le stesse, a prescindere dalla rilevata inapplicabilità al caso di specie dell'art. 25.8 dell'annesso Motocross, ove mai le stesse fossero state pertinenti, non possono essere prese in considerazione in questa sede, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 81.3 R.M.M. che, espressamente, stabilisce: «*Ogni reclamo deve trattare un solo argomento*».

Sulla scorta delle considerazioni di cui innanzi, pertanto, questo Giudice ritiene il reclamo privo di fondamento e, quindi, non meritevole di accoglimento.


**P.Q.M.**

Il Giudice, letti gli atti, letto il parere della C.S.N., unitamente ai documenti acquisiti in sede istruttoria,

- **RIGETTA** il reclamo presentato da **LOMBARDO Vincenzo**.

- **DISPONE**, ai sensi dell'art. 117, comma 1, R.d.G. che la **tassa federale all'uopo versata sia incamerata dalla F.M.I.**

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE**

(Avv. Lucia Ambrosino)  


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Lombardo Vincenzo;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione FMI;
- Co. Re. Sicilia
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.